



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE

Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67518 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017, e vertente

tra

, (C.F.) titolare della ditta individuale Componendo di Sanci Massimiliano, elettivamente domiciliato a Bologna, in via G.L. Bernini n. 1, presso lo studio dell'avv. Emanuele Di Maso, che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti

- **Attore**

e

s.p.a., e per essa quale mandataria s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere A. Da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell'avv. , rappresentata e difesa d'ufficio, giusta procura generale alle liti versata in atti

- **Convenuta**

nonché

1 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. e per essa quale mandataria, s.p.a., elettivamente domiciliata in , strada Farini n. 47, presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.

- **Intervenuta**



stante il divieto sancito dall'art. 1283 c.c., nel caso di specie deve ritenersi illegittima anche per il periodo successivo all'anno 2000, non essendovi prova di una specifica pattuizione o adesione per iscritto da parte del correntista.

Non appaiono poi concludenti le osservazioni sollevate dal consulente della parte convenuta, dovendosi, invero, rilevare come la genericità che le connota non consente neppure di comprendere quali possano essere le discrasie tra gli estratti conto e i numeri riportati nell'elaborato peritale, in ipotesi, idonee ad inficiarne la correttezza.

Ciò posto, preso atto del difetto di legittimazione passiva della Angera Securitisation s.r.l. per la domanda di ripetizione di indebitto in relazione al conto in parola e per le ragioni espresse in sentenza non definitiva, permane per contro la detta legittimazione in capo alla cedente Unicredit s.p.a. che dovrà essere condannata al pagamento in favore della parte attrice di € 45.254,13 quale saldo ricalcolato al 30.11.2016 (data di chiusura del conto).

Detto importo andrà maggiorato degli interessi legali dalla domanda al saldo.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite, da liquidarsi in proporzione al valore complessivo dell'importo indebitamente corrisposto dall'attore alla convenuta, vanno poste a carico della parte convenuta e della parte intervenuta;

Stessa sorte seguono le spese di CTU, liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, così provvede:

- I. accerta il saldo del conto corrente n. 3538 (poi 1281264) alla data di chiusura del 30.11.2016 risulta pari ad € 45.254,13 a credito del correntista;
- II. per l'effetto condanna la _____ s.p.a e per essa la mandataria _____ a corrispondere in favore di _____, anche quale titolare della ditta _____, la somma di € 45.254,13 oltre interessi legali sino al soddisfo;
- III. pone le spese di ctu definitivamente a carico della parte convenuta;
- IV. condanna la _____ s.p.a. e la _____ a rifondere, in solido tra loro, in favore della parte attrice le spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.425,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Roma, 25/10/2023

il Giudice
dott. Stefano Iannaccone

